



**Determinazione dell'energia per il servizio di Salvaguardia approvvigionata per il tramite di Acquirente Unico nel periodo 1 luglio – 30 settembre 2007.**

L'art. 23.1 della Delibera dell'AEEG n. 156/07 stabilisce che gli esercenti il servizio di Salvaguardia hanno diritto a chiedere all'Acquirente Unico di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata a tale servizio per un periodo compreso dal 1° luglio fino al 30 settembre 2007.

Ricordiamo che il servizio di Salvaguardia, fino alla identificazione delle "piccole imprese", è in prima approssimazione rivolto ai clienti finali in MT e AT (compreso eventuali punti di prelievo in BT nella titolarità dello stesso cliente) serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato che non hanno esercitato il diritto di recesso all'impresa distributrice ai sensi dell'art. 2 della Delibera n. 158/99 con effetto dal 1° luglio 2007.

Per consentire la corretta determinazione dell'energia da fatturare a ciascun distributore per il servizio di Salvaguardia, si invitano tutte le imprese distributrici a comunicare le misure mensili dell'energia fornita per tale servizio (aumentata del fattore percentuale per tener conto delle perdite di cui alla tabella 17, colonna A del Testo Integrato Trasporto - Delibera n. 5/04) aggregate per Fasce.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse da tutti i distributori (Riferimento e Sottesi, compreso anche i distributori che non hanno forniture per la Salvaguardia) entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo di posta elettronica [distributori@acquirenteunico.it](mailto:distributori@acquirenteunico.it)

A tal fine è stato predisposto il file Modello D3S, che Vi preghiamo di compilare e restituirci entro le scadenze previste.

Per i distributori di riferimento, si precisa che le eventuali misure per il servizio di salvaguardia in AT non vanno riportate nel modello D3S, in quanto già riportate nel quadro B del modello D2 e riscontrabili con le misure orarie disponibili sul sito di Terna.

Nel caso vengano costituite nuove società, diverse dal distributore, per la gestione del servizio di salvaguardia dovrà esserne fornita immediata comunicazione precisando la nuova ragione sociale, la relativa partiva IVA ed il codice fiscale.

Ricordiamo, infine, che l'esercente il servizio di salvaguardia che non intende avvalersi della funzione di Acquirente Unico, deve darne comunicazione entro la fine di ciascun mese con decorrenza dal secondo mese successivo (art. 23.2 della Delibera 156/07).